Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Reggio Calabria - Territorio

Reggio Calabria, - 7 OTT. 2015

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Reggio Calabria

All'Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori
della Provincia di Reggio Calabria

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
della Provincia di Reggio Calabria

All'Ordine dei Geologi della Calabria
Catanzaro

Al Collegio Provinciale dei Geometri e
Geometri Laureati
della Provincia di Reggio Calabria

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti
Agrari Laureati
della Provincia di Reggio Calabria

Prot. N. 4723 del - 8 OTT. 2015 R.U.

Allegati: 1

OGGETTO: ***ADEMPIMENTI CATASTALI E RAVVEDIMENTO OPEROSO - MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 472 DEL 18 DICEMBRE 1997 - IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE***

Come noto l'articolo 1, comma 637, lettera b) della legge 23.12.2014, n.190 (*Legge di Stabilità 2015*)[1], ha profondamente modificato l'istituto del *ravvedimento operoso* disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo

[1] Pubblicata in G.U. n. 300 del 29.12.2014, S.O.

L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente

Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Reggio Calabria - Territorio – Via Nazionale Pentimele, 87
89121 Reggio Calabria
Tel. 0039 0965 414111 - Fax 0039 0965414280 e-mail: up_reggiocalabria@agenziaentrate.it

AGE.AGEUPTRC.REGISTRO UFFICIALE.0004723.08-10-2015-U

presenti nella configurazione delle funzionalità dell'applicativo *Sister* [4], secondo lo schema seguente:

1. *Ordinario* [5]:
   - Ravvedimento entro novanta giorni dalla violazione [1/10 del minimo ex *lettera c*)];
   - Ravvedimento oltre novanta giorni ed entro un anno dalla violazione [1/8 del minimo ex *lettera b*)];
   - Ravvedimento oltre un anno ed entro due anni dalla violazione [1/7 del minimo ex *lettera b-bis*)];
   - Ravvedimento oltre due anni dalla violazione [1/6 del minimo ex *lettera b-ter*)].

2. *Rendita presunta* [6]:

Il ravvedimento viene calcolato in relazione alla "*data scadenza termine*" richiamata in automatico dal sistema e selezionata dal professionista.
Per le date 31 agosto 2012, 2 aprile 2013 e 30 aprile 2013 trova applicazione soltanto il ravvedimento oltre due anni dalla violazione [*lettera b-ter)*].
Per la fattispecie "*Altra data*" possono invece trovare applicazione tutte le casistiche di cui al punti 1.

3. *Dichiarazione di ruralità* [7]:

Il ravvedimento viene calcolato in relazione alla "*data scadenza termine*" richiamata in automatico dal sistema e selezionata dal professionista.
Le date sono due: 30 novembre 2012 e 31 maggio 2013, per le quali trova applicazione soltanto il ravvedimento oltre due anni dalla violazione [*lettera b-ter)*].

4. *Sisma maggio 2012* [8]

Il ravvedimento viene calcolato in relazione alla "*data fine lavori*" indicata dal professionista. Per tale tipologia di adempimento soltanto il ravvedimento oltre due anni dalla violazione [*lettera b-ter)*].

Con le modifiche apportate, il professionista, utilizzando la specifica opzione "*Ravvedimento Operoso*", ha la possibilità di richiedere, in relazione alla

---

[3] Il provvedimento 11.03.2015 del Direttore dell'Agenzia ha reso obbligatoria, dal 1.06.2015, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale mediante le procedure telematiche.
[4] Implementato nel 2013 - Rif. nota della Direzione Centrale Catasto e Cartografia, prot. n. 24701, del 20 giugno 2013.
[5] Applicabile alle dichiarazioni Docfa relative alle unità immobiliari per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione entro 30 giorni dalla data di fine lavori.
[6] Applicabile alle dichiarazioni Docfa relative alla regolarizzazione delle unità immobiliari a cui è stata attribuita la *rendita presunta*.
[7] Applicabile alle dichiarazioni Docfa relative ai fabbricati rurali già censiti al catasto terreni ex articolo 13, comma 14-*ter*, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[8] Applicabile alle dichiarazioni Docfa con unità immobiliari di cui al punto 1, per le quali i termini di scadenza della dichiarazione sono stati sospesi in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012.

18.12.1997, n 472, introducendo, in particolare, nuovi e più ampi termini a favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori graduazioni della misura della sanzione.

Nello specifico, per la materia catastale, trovano applicazione le seguenti fattispecie di ravvedimento, previste al comma 1 del citato articolo 13 del D.Lgs n. 472 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 637, lettera b) della legge n.190/2014:

- *un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni* [lettera c)];

- *un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore* [lettera b)];

- *un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore* [lettera b-bis)];

- *un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore* [lettera b-ter)].

Dalle disposizione normative sopra richiamate consegue che alle due casistiche di ravvedimento già applicate alla materia catastale (cfr. *lettere c e b*)[2], si aggiungono due nuove altre casistiche (cfr. *lettere b-bis e b-ter*).

Sul piano operativo, al fine di garantire una corretta ed adeguata gestione delle richieste di ravvedimento, sono state aggiornate anche le procedure informatiche in uso ai professionisti.

Le **procedure telematiche** utilizzate per l'invio delle dichiarazioni *Docfa*[3] sono state implementate aggiornando le casistiche di "*Ravvedimento Operoso*",

---

[2] Rif. Circolare n. 2 del 17 aprile 2002 dell'Agenzia del Territorio

tipologia di dichiarazione inviata telematicamente, il ravvedimento operoso coerente alla tempistica con cui è avvenuta la regolarizzazione spontanea e pagare la relativa sanzione nella misura corrispondente.

Le implementazioni in oggetto prevedono inoltre le seguenti ulteriori nuove funzionalità:

a) possibilità di richiedere il ravvedimento per la violazione correlata alla tardiva presentazione del tipo mappale[9], contestualmente alla presentazione della dichiarazione *Docfa*, in conformità alle disposizioni di prassi fornite con la circolare n. 3 dell'11.04.2006 (prot. 28334) dell'Agenzia del Territorio. A tal fine, è stato introdotto un campo nella schermata di *Sister* nel quale il professionista può inserire la data di presentazione del tipo mappale (*data protocollo Pregeo*). Tale informazione consentirà al sistema di calcolare, oltre la sanzione *Pregeo*, anche gli interessi moratori dovuti per il tardivo versamento dei tributi speciali catastali del tipo mappale:

b) blocco del ravvedimento nel caso di intervenuta decadenza quinquennale da parte dell'Agenzia (*articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997*).

Si allega, ad ogni buon fine, un prospetto riepilogativo, illustrante anche le implementazioni in ambiente *Sister* e si richiede a codesti Ordini e Collegi la massima diffusione della presente comunicazione fra i propri iscritti.

Cordiali saluti.

IL DELEGATO*
(Donato Martinez)

(*) *Firma su delega del Direttore dell'Ufficio Provinciale - Territorio, ad interim, Demetrio Amaddeo*

[9] Adempimento previsto e sanzionato dall'articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679.